



# Memorandum

## Ricorsi contro la non ammissione all'esame e il mancato rilascio del permesso d'uso

### Informazioni sulla procedura di ricorso

#### 1. La decisione di inoltrare ricorso deve essere ben ponderata

Apprendere di non essere stato ammesso a un esame o di non aver conseguito un permesso d'uso è sempre deludente. Si dovrebbe tuttavia valutare bene la situazione prima di decidere di presentare ricorso. Prima di inoltrare un ricorso si consiglia anzitutto di prendere visione degli atti d'esame presso la Commissione d'esame<sup>1</sup> per avere una chiara idea della prestazione d'esame e della sua valutazione.

#### 2. Termine per il ricorso

Il ricorso deve essere presentato **entro 30 giorni dalla notifica della decisione negativa**. Il termine decorre dal giorno successivo alla notifica della decisione e non è prorogabile. Il ricorso si considera valido se inviato entro l'ultimo giorno del termine (fa fede il timbro postale).

#### 3. Autorità di ricorso

I ricorsi devono essere presentati in **duplice copia alla SEFRI, Unità Procedure di ricorso e questioni giuridiche, Einsteinstrasse 2, 3003 Berna**.

#### 4. Contenuto e forma dell'atto di ricorso

Il ricorso deve contenere **conclusioni** chiare (**richieste**), i relativi **motivi** con indicazione dei mezzi di prova e la **firma** del ricorrente o del suo rappresentante<sup>2</sup>. Deve inoltre essere allegata la decisione della Commissione d'esame impugnata.

L'invio tramite fax di un ricorso alla SEFRI è considerato valido se avviene entro il termine e se successivamente viene spedito per posta l'originale del ricorso. Gli atti giuridici inviati elettronicamente senza ricorrere a piattaforme di consegna riconosciute non sono validi e vengono considerati non depositati.

Dai motivi devono emergere le ragioni concrete che hanno portato ad impugnare la decisione della Commissione d'esame. Ogni allegazione deve risultare sin dall'inizio **completa e chiara**. È necessario provare che la procedura d'esame presenta vizi, che non sono state osservate le disposizioni legali o che è stato commesso un evidente errore di giudizio sulle prestazioni d'esame.

**Non costituiscono motivi validi** l'impressione soggettiva che la prestazione d'esame fornita avrebbe meritato una nota migliore, il riferimento alla qualità della formazione, a buone prestazioni durante i corsi preparatori, ad attestati di lavoro positivi oppure a una pluriennale pratica professionale di successo, così come la supposizione di antipatie da parte dei membri della Commissione.

---

<sup>1</sup> Cfr. Memorandum Diritto di esaminare gli atti

<sup>2</sup> Art. 52 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021)

## 5. Potere cognitivo («cognizione») della SEFRI

La SEFRI agisce con moderazione nel corso della verifica materiale delle prestazioni d'esame. Per questioni che per loro natura rendono difficile la verifica da parte dell'autorità giudiziaria, la Segreteria non si discosta dalle valutazioni degli organi d'esame e dei periti di primo grado<sup>3</sup>. Essa verifica le spiegazioni fornite dalla Commissione d'esame per stabilire se riguardano le critiche concrete del ricorrente e conseguentemente se risultano comprensibili. La SEFRI non è in tal senso obbligata o autorizzata a ricorrere al suo margine di discrezionalità sostituendosi alla Commissione d'esame e a valutare nuovamente i singoli compiti nel dettaglio configurandosi così come una specie di Commissione superiore d'esame.

Questa moderazione si applica per la valutazione materiale delle prestazioni d'esame. Qualora vengano contestate l'interpretazione o l'applicazione delle prescrizioni legali o venga criticata la presenza di vizi nella procedura d'esame, la SEFRI verifica con cognizione di causa.

## 6. Svolgimento e durata della procedura, diritto applicabile

La SEFRI conferma al ricorrente la ricezione del ricorso e riscuote l'anticipo delle spese processuali (cfr. punti 7 e 8). Se il ricorso soddisfa i requisiti di legge e le spese processuali vengono rimosse, la SEFRI invita la Commissione d'esame a pronunciarsi per iscritto in merito al ricorso e, se necessario, a verificare la valutazione e le note attribuite. La presa di posizione della Commissione d'esame viene solitamente presentata entro tre mesi dalla ricezione del ricorso.

La presa di posizione viene comunicata al ricorrente dalla SEFRI con la richiesta di inviare entro un mese eventuali osservazioni in merito. Se necessario per l'accertamento dei contenuti, la SEFRI può effettuare altri scambi di atti. Una valutazione da parte di periti esterni è prevista solo in casi particolari.

I ricorsi vengono solitamente elaborati in base alla data di conclusione dello scambio degli atti. Quale autorità giudiziaria, la SEFRI si occupa regolarmente di un gran numero di ricorsi. La procedura può quindi durare diversi mesi. Non è perciò garantito che la decisione venga presa prima della scadenza del termine per la ripetizione dell'esame.

Il diritto procedurale applicabile è disciplinato dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).

## 7. Spese processuali

Dopo aver ricevuto il ricorso, la SEFRI invita il ricorrente a versare entro 14 giorni un anticipo<sup>4</sup> di CHF 1'030.- a copertura delle spese processuali stimate. Tale anticipo verrà rimborsato in caso di accoglimento del ricorso. In caso di ritiro l'anticipo verrà rimborsato al netto di CHF 100.- di tassa amministrativa. Se la SEFRI respinge il ricorso, le spese processuali corrispondono all'anticipo versato, che viene trattenuto quale saldo.

## 8. Ricorsi contro decisioni di non ammissione all'esame

Le indicazioni del presente memorandum si applicano per estensione anche ai ricorsi contro decisioni di non ammissione all'esame. È fatto salvo l'importo dell'anticipo, che ammonta in questo caso a CHF 450.-.

SEFRI, Unità Procedure di ricorso e questioni giuridiche, 1° luglio 2024

---

<sup>3</sup> Per la SEFRI quale autorità di ricorso in materia di esami valgono gli stessi principi di cognizione applicati per il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale.

<sup>4</sup> Art. 63 cpv. 4 PA